



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE N. 239 / 09

- CONSIDERATO** che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- CONSIDERATO** che per effetto dell'art. 28, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;
- VISTO** il decreto n. 214 del 23 luglio 2008 con il quale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha proceduto, oltre che alla nomina del Commissario, alla nomina del Dr. Stefano Laporta e dell'Ing. Emilio Santori quali Sub Commissari;
- PRESO ATTO** che l'insediamento del Commissario e dei Sub Commissari è avvenuto in data 24 luglio 2008, a seguito di specifica comunicazione prot. GAB/2008/9329/A03 del 23 luglio 2008, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inviata ai Presidenti ed ai Consigli di Amministrazione dell'APAT, INFS e ICRAM;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 7, comma 6 che disciplina, in tema di gestione delle risorse umane, il conferimento di incarichi di collaborazione;
- CONSIDERATO** che l'articolo 32 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, ha apportato modifiche al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che l'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) è anch'essa intervenuta sul vigente regime



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle finalità loro proprie che sono distinte e non possono essere considerate sovrapponibili;

VISTA

la previsione generale contenuta nell'attuale formulazione del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 6 bis), secondo la quale le amministrazioni sono tenute ad adottare appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e renderli pubblici;

VISTA

la circolare n. 02 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni in data 11 marzo 2008, esplicativa in tema di collaborazioni esterne e che, all'articolo 3, invita altresì le amministrazioni a far riferimento, nel redigere i propri regolamenti in materia, alla bozza di regolamento inserita in allegato, pur con i necessari adattamenti alle specificità organizzative e alle funzioni istituzionali loro proprie;

CONSIDERATO

che occorre regolamentare le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento,

DISPONE

è approvato, a far data dalla presente disposizione, il "Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" che, allegato alla presente disposizione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il suddetto regolamento verrà reso pubblico, mediante pubblicazione su sito web dell'Istituto.

19 GEN. 2009

IL COMMISSARIO
Vincenzo Grimaldi

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. Il competente ufficio del personale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, dalla quale devono emergere la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta ai requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, il compenso, la durata e l'oggetto della prestazione, accompagnata dalla verifica circa l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellati interni tenendo conto delle mansioni esigibili, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità procede ai sensi del comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.

2. Relativamente al compenso da pattuire, la struttura interessata opera una valutazione di applicabilità della retribuzione riconosciuta al personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che svolge analoghe mansioni ed, in caso di impossibilità per la specificità delle attività richieste, opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

3. L'Ufficio per il personale acquisisce, inoltre, dai competenti Uffici di pianificazione e gestione del bilancio l'attestazione di compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3

(Individuazione delle professionalità)

1. L'Ufficio per il personale predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);

e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative eventuali offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta (laurea magistrale con esclusione di quella triennale). Pur permanendo in capo all'Amministrazione la facoltà di preferire il professionista provvisto di comprovata specializzazione universitaria, si può prescindere dal possesso del richiamato titolo universitario in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali nonché per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca: è necessario in tali casi accertare in capo al professionista prescelto il possesso di specifica esperienza nel settore che garantisca l'adempimento della prestazione richiesta.

Art. 4

(Procedura comparativa)

1. La valutazione dei curricula presentati è affidata a commissioni appositamente costituite, composte da tre membri di cui: Presidente - Direttore del Dipartimento del personale - , Componenti - Dirigente apicale della struttura che avanza la richiesta, Dirigente individuato dal presidente della Commissione.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

a) qualificazione professionale;

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;

c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 5

(Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in

maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 6

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. La struttura interessata provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato o alla retribuzione in godimento da parte di altro personale in servizio a tempo indeterminato con le stesse caratteristiche professionali. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione di una retribuzione periodica ovvero in correlazione all'avanzamento delle fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente responsabile dell'attività verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 8

(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.